

COMUNE DI BALLABIO

Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 6 REGISTRO GENERALE N. 30 IN DATA 24-11-2023

Oggetto: Revoca parziale ordinanza Registro 20 del 27/09/2023; apertura della strada con istituzione divieto di transito accetto autorizzati in Via Corniola nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 6

Il Sindaco

CONSIDERATO che nel pomeriggio del 27.09.2023 si era verificato uno smottamento della strada in Via Corniola nel tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 6;

CONSIDERATO inoltre che nel pomeriggio del 27.09.2023 vi è stato il tempestivo intervento della Polizia Locale di Ballabio per la verifica dello stato dei luoghi, constatando la necessità di mettere in sicurezza la strada;

CONSIDERATO che l'Ordinanza nr. 20 del 27.09.2023 disponeva, per ragioni di sicurezza, l'istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto di via Corniola compreso tra il civico 2 ed il civico 6;

CONSIDERATO l'intervento di messa in sicurezza e realizzazione di una pista provvisoria disposto dal Comune di Ballabio ed effettuato dalla società F.LLI Locatelli con sede in Introbio in Via Vittorio Veneto 1/C;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ballabio

ORDINA

La revoca parziale ordinanza Registro 20 del 27/09/2023 ed apertura della strada con istituzione Divieto di transito <u>accetto autorizzati</u> in Via Corniola nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 6;

L'autorizzazione al transito dovrà essere rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale previa richiesta motivata.

Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Lecco (LC);
- A.R.E.U.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco dott. Giovanni Bruno Bussola.

Il Sindaco

Dott. Giovanni Bruno Bussola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i